

Estratto senza modifiche da:

Dossier XIX Legislatura

Revisione costituzionale in materia di separazione delle carriere giudicante e requirente della magistratura

30 gennaio 2025

A.S. n. 1353

A cura di:

- SERVIZIO STUDI UFFICIO RICERCHE SULLE QUESTIONI ISTITUZIONALI, GIUSTIZIA E CULTURA
TEL. 06 6706 2451 ✉ studi1@senato.it Dossier n. 431
 - SERVIZIO STUDI - DIPARTIMENTO GIUSTIZIA TEL. 06 6760 9148 ✉ st_giustizia.it@camera.it
 - SERVIZIO STUDI - DIPARTIMENTO ISTITUZIONI TEL. 06 6760 3855 ✉ st_istituzioni.it@camera.it
- Progetti di legge n. 33/2

Disponibile all'indirizzo web: <https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/1443762.pdf>

Articolo 1 (Modifiche all'articolo 87 della Costituzione)

Costituzione		
Testo vigente	Testo modificato	
Art. 87	Art. 87	
Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale.	<i>Identici</i>	
Può inviare messaggi alle Camere. Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.		
Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.		
Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.		
Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione.		
Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.		
Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere.		
Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.		
Presiede il Consiglio superiore della magistratura.		Presiede il Consiglio superiore della magistratura giudicante e il Consiglio superiore della magistratura requirente.
Può concedere grazia e commutare le pene.		<i>Identico</i>
Conferisce le onorificenze della Repubblica.	<i>Identico</i>	

Articolo 2 (Modifiche all'articolo 102 della Costituzione)

Costituzione	
Testo vigente	Testo modificato
Art. 102	Art. 102
La funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme sull'ordinamento giudiziario.	La funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme sull'ordinamento giudiziario, le quali

	disciplinano altresì le distinte carriere dei magistrati giudicanti e requirenti.
Non possono essere istituiti giudici straordinari o giudici speciali. Possono soltanto istituirsi presso gli organi giudiziari ordinari sezioni specializzate per determinate materie, anche con la partecipazione di cittadini idonei estranei alla magistratura.	<i>Identico</i>
La legge regola i casi e le forme della partecipazione diretta del popolo all'amministrazione della giustizia.	<i>Identico</i>

Articolo 3 (Modifiche all'articolo 104 della Costituzione)

Costituzione	
Testo vigente	Testo modificato
Art. 104	Art. 104
La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere.	La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere ed è composta dai magistrati della carriera giudicante e della carriera requirente.
Il Consiglio superiore della magistratura è presieduto dal Presidente della Repubblica	Il Consiglio superiore della magistratura giudicante e il Consiglio superiore della magistratura requirente sono presieduti dal Presidente della Repubblica.
Ne fanno parte di diritto il primo presidente e il procuratore generale della Corte di cassazione.	Ne fanno parte di diritto, rispettivamente, il primo presidente e il procuratore generale della Corte di cassazione.
Gli altri componenti sono eletti per due terzi da tutti i magistrati ordinari tra gli appartenenti alle varie categorie, e per un terzo dal Parlamento in seduta comune tra professori ordinari di università in materie giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di esercizio.	Gli altri componenti sono estratti a sorte, per un terzo, da un elenco di professori ordinari di università in materie giuridiche e di avvocati con almeno quindici anni di esercizio, che il Parlamento in seduta comune, entro sei mesi dall'insediamento, compila mediante elezione, e, per due terzi, rispettivamente, tra i magistrati giudicanti e i magistrati requirenti, nel numero e secondo le procedure previsti dalla legge
Il Consiglio elegge un vicepresidente fra i componenti designati dal Parlamento.	Ciascun Consiglio elegge il proprio vicepresidente fra i componenti designati mediante sorteggio dall'elenco compilato dal Parlamento in seduta comune.
I membri elettivi del Consiglio durano in carica quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili.	I componenti designati mediante sorteggio durano in carica quattro anni e non possono partecipare alla procedura di sorteggio successiva.
Non possono, finché sono in carica, essere iscritti negli albi professionali, né far parte del Parlamento o di un Consiglio regionale.	I componenti non possono, finché sono in carica, essere iscritti negli albi professionali né far parte del Parlamento o di un Consiglio regionale.

Articolo 4 (Modifiche all'articolo 105 della Costituzione)

Costituzione	
Testo vigente	Testo modificato
Art. 105	Art. 105
Spettano al Consiglio superiore della magistratura, secondo le norme dell'ordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni ed i trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati	Spettano a ciascun Consiglio superiore della magistratura, secondo le norme sull'ordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni, i trasferimenti, le valutazioni di professionalità e i conferimenti di funzioni nei riguardi dei magistrati.
	La giurisdizione disciplinare nei riguardi dei magistrati ordinari, giudicanti e requirenti, è attribuita all'Alta Corte disciplinare.
	L'Alta Corte è composta da quindici giudici, tre dei quali nominati dal Presidente della Repubblica tra professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati con almeno venti anni di esercizio e tre estratti a sorte da un elenco di soggetti in possesso dei medesimi requisiti, che il Parlamento in seduta comune, entro sei mesi dall'insediamento, compila mediante elezione, nonché da sei magistrati giudicanti e tre requirenti, estratti a sorte tra gli appartenenti alle rispettive categorie con almeno venti anni di esercizio delle funzioni giudiziarie e che svolgano o abbiano svolto funzioni di legittimità.
	L'Alta Corte elegge il presidente tra i giudici nominati dal Presidente della Repubblica o quelli estratti a sorte dall'elenco compilato dal Parlamento in seduta comune.
	I giudici dell'Alta Corte durano in carica quattro anni. L'incarico non può essere rinnovato.
	L'ufficio di giudice dell'Alta Corte è incompatibile con quelli di membro del Parlamento, del Parlamento europeo, di un Consiglio regionale e del Governo, con l'esercizio della professione di avvocato e con ogni altra carica e ufficio indicati dalla legge.
	Contro le sentenze emesse dall'Alta Corte in prima istanza è ammessa impugnazione, anche per motivi di merito, soltanto dinanzi alla stessa Alta Corte, che giudica senza la partecipazione dei componenti che hanno concorso a pronunciare la decisione impugnata.
	La legge determina gli illeciti disciplinari

	e le relative sanzioni, indica la composizione dei collegi, stabilisce le forme del procedimento disciplinare e le norme necessarie per il funzionamento dell'Alta Corte e assicura che i magistrati giudicanti o requirenti siano rappresentati nel collegio.
--	--

Articolo 5 (Modifiche all'articolo 106 della Costituzione)

Costituzione	
Testo vigente	Testo modificato
Art. 106	Art. 106
Le nomine dei magistrati hanno luogo per concorso.	<i>Identico</i>
La legge sull'ordinamento giudiziario può ammettere la nomina, anche elettiva, di magistrati onorari per tutte le funzioni attribuite a giudici singoli.	<i>Identico</i>
Su designazione del Consiglio superiore della magistratura possono essere chiamati all'ufficio di consiglieri di cassazione, per meriti insigni, professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati che abbiano quindici anni d'esercizio e siano iscritti negli albi speciali per le giurisdizioni superiori.	Su designazione del Consiglio superiore della magistratura giudicante possono essere chiamati all'ufficio di consiglieri di cassazione, per meriti insigni, professori ordinari di università in materie giuridiche, magistrati appartenenti alla magistratura requirente con almeno quindici anni di esercizio delle funzioni e avvocati che abbiano quindici anni d'esercizio e siano iscritti negli albi speciali per le giurisdizioni superiori.

Articolo 6 (Modifiche all'articolo 107 della Costituzione)

Costituzione	
Testo vigente	Testo modificato
Art. 107	Art. 107
I magistrati sono inamovibili. Non possono essere dispensati o sospesi dal servizio né destinati ad altre sedi o funzioni se non in seguito a decisione del Consiglio superiore della magistratura, adottata o per i motivi e con le garanzie di difesa stabilite dall'ordinamento giudiziario o con il loro consenso.	I magistrati sono inamovibili. Non possono essere dispensati o sospesi dal servizio né destinati ad altre sedi o funzioni se non in seguito a decisione del rispettivo Consiglio superiore della magistratura, adottata o per i motivi e con le garanzie di difesa stabilite dall'ordinamento giudiziario o con il loro consenso.
Il Ministro della giustizia ha facoltà di promuovere l'azione disciplinare.	<i>Identico</i>
I magistrati si distinguono fra loro soltanto per diversità di funzioni.	<i>Identico</i>
Il pubblico ministero gode delle garanzie stabilite nei suoi riguardi dalle norme sull'ordinamento giudiziario.	<i>Identico</i>

Articolo 7 (Modifiche all'articolo 110 della Costituzione)

Costituzione	
Testo vigente	Testo modificato
Art. 110	Art. 110
Ferme le competenze del Consiglio superiore della magistratura, spettano al Ministro della giustizia l'organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia.	Ferme le competenze di ciascun Consiglio superiore della magistratura, spettano al Ministro della giustizia l'organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia.

Articolo 8 (Disposizioni transitorie)

1. Le leggi sul Consiglio superiore della magistratura, sull'ordinamento giudiziario e sulla giurisdizione disciplinare sono adeguate alle disposizioni della presente legge costituzionale entro un anno dalla data della sua entrata in vigore.
2. Fino alla data di entrata in vigore delle leggi di cui al comma 1 continuano a osservarsi, nelle materie ivi indicate, le norme vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale.